

Tributi locali

Maneggio di danaro e attività di accertamento

di Giuseppe Durante - Avvocato Tributarista - Esperto di Fiscalità Locale e Contenzioso Tributario - Pubblicista

Il mancato maneggio di danaro pubblico non qualifica l'attività come strumentale o propedeutica rispetto all'attività di accertamento e riscossione delle entrate locali. È quanto hanno disposto i Giudici Amministrativi campani di primo grado (TAR Campania) in concomitanza della sentenza n. 1693 dell'8 maggio 2020. In particolare, il TAR Campania ha disposto la necessaria iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei Comuni, di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1992, per l'affidamento dei servizi di riscossione e accertamento dei tributi degli Enti locali.

La nozione di riscossione

In particolare, per i Giudici di Palazzo Madama, la **nozione di riscossione in senso stretto** non richiede più la circostanza che l'appaltatore del servizio di riscossione e accertamento dei tributi degli Enti locali riceva l'effettivo introito delle somme dovute all'ente impositore; ne deriva che, tale circostanza non è più elemento discriminante al fine di stabilire se via sia o meno un affidamento di servizi di "supporto di gestione" o un affidamento in concessione di accertamento e riscossione, dovendosi invece dare rilevanza ad altri valori comunque, distintivi dell'attività stessa. In altre parole, il TAR Campania, in deroga all'orientamento palesato da ampia giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Sez. II, 10 maggio 2016, n. 5470; Cons. Stato, Sez. V, 20 aprile 2015, n. 1999; Id. 24 marzo 2014, n. 1421) ha sfatato, se vogliamo, la regola riconducibile alla necessaria interazione del binomio **maneggio di denaro - affidamento in concessione**; o meglio, se lo si vuole vedere in senso inverso, **mancato maneggio di denaro pubblico - attività di supporto e meramente strumentale** all'attività di accertamento e riscossione spettante all'ente impositore secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa che disciplina il tributo. Pertanto, è possibile che la società iscritta all'albo di cui al richiamato art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 possa concretizzare un'attività di accertamento e riscossione in senso stretto (e non propedeutica e di supporto) anche senza la gestione diretta dei flussi di

cassa provenienti dai versamenti effettuati dai contribuenti. Del resto, la stessa riforma disposta dalla Legge di Bilancio 2020 ha previsto con vigenza dal 1° gennaio 2020 l'istituzione di una apposita Sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione a cui dovranno obbligatoriamente iscriversi tutti i soggetti che intendono svolgere funzioni e attività di mero supporto ossia, propedeutiche e strumentali rispetto all'attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali. Pertanto, l'orientamento ultimo assunto dai Giudici amministrativi campani è in linea con le modifiche ultime disposte dalla stessa Legge di bilancio 2020.

Il caso

La vicenda processuale posta al vaglio dei Giudici amministrativi campani rinvia nel caso di specie dalla impugnazione di un "provvedimento di esclusione" disposto in concomitanza di una gara di appalto avente ad oggetto "l'affidamento del servizio in supporto all'attività di riscossione ordinaria oltre che coattiva per IMU-TARI-TASI nonché la preventiva attività di accertamento prevista per gli stessi tributi oltre che dei tributi minori (TOSAP)". Nel caso di specie, il Comune affidatario legittimava il provvedimento di esclusione in considerazione del mancato requisito dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 in capo alla società ricorrente. In particolare, il Comune appaltante riteneva necessario segnalare la mancanza del requisito

al Casellario Informatico dell'ANAC per dichiarazione non veritiera rispetto alla previsione di cui al paragrafo VI.2) del bando di gara in cui, tra i requisiti richiesti a pena di esclusione, vi era anche quello dell'iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ex art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997. Analoga previsione era disposta nell'art. 5.1.2 del Capitolato Speciale d'Oneri.

Con riferimento al caso di specie, volendo ricostruire brevemente l'*excursus* societario che ha portato all'attivazione del ricorso amministrativo, la A&G RISCOSSIONI società ricorrente nel giudizio amministrativo definito con la pronuncia in commento è subentrata nella titolarità del complesso aziendale già di proprietà della società A&G SRL. A seguito del subentro l'A&G RISCOSSIONI SPA ha acquisito con il complesso aziendale, tutte le dotazioni materiali, immateriali, e di risorse umane nonché i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria oltre che la capacità tecnica già preesistenti in capo alla società conferente che tra le tante cose, vantava al momento del subentro, l'iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del più volte richiamato D.Lgs. n. 446/1997.

In considerazione di ciò, si trattava solo di provvedere alla cancellazione dell'iscrizione riconducibile alla A&G SRL società conferente, facendola confluire attraverso una nuova iscrizione, alla A&G RISCOSSIONI in società conferitaria. A tal fine, la A&G SRL inoltrava al MEF formale istanza di cancellazione dall'Albo evidenziando nella circostanza che la SRL era conferita nella A&G RISCOSSIONI SPA; per cui, non aveva più alcuna *ratio* mantenere l'iscrizione all'albo, evidenziando, altresì, che la cancellazione della società conferente dall'albo, implicava *de plano* l'iscrizione allo stesso Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 (1) della A&G RISCOSSIONE SPA in qualità di società conferitaria subentrante, avendo, quest'ultima, acquisito tutte le dotazioni materiali, immateriali, economiche e finanziarie della prima, come già segnalato.

Per cui, era evidente la configurabilità in capo alla stessa di tutti i requisiti necessari per ottenere l'iscrizione all'Albo dei concessionari, sia pure con un nuovo numero di iscrizione.

A seguito della seduta tenutasi il 26 giugno 2019, la Commissione dell'Albo negava l'iscrizione *de plano*

alla SPA conferitaria, accogliendo però parallelamente l'istanza di cancellazione della SRL.

Per cui, la SRL veniva cancellata dall'Albo ma, allo stesso tempo, non veniva formalizzata la nuova iscrizione in favore della SPA subentrata alla prima.

Tanto premesso, la A&G RISCOSSIONI SPA adiva i Giudici Amministrativi per ivi tutelare gli interessi ritenuti lesi in sede di gara dove era stata formalizzato il provvedimento di esclusione della A&G RISCOSSIONI SPA poiché priva del requisito dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 derogando espressamente alle disposizioni previste nel Bando di gara sopra richiamato.

Il principio innovativo espresso dal TAR Campania nella sentenza n. 1693 dell'8 maggio 2020 in deroga alla giurisprudenza amministrativa prevalente

La questione specifica posta al vaglio dei giudici amministrativi campani, nella casistica che ci occupa, consta nello stabilire se l'appalto di servizio a supporto della riscossione ordinaria IMU - TARI - TASI nonché dell'attività di accertamento e riscossione sia volontaria che coattiva IMU - TIA - TARES - TARI indetta dal Comune impositore nel bando di gara di riferimento, possa essere qualificato come una "mera prestazione di servizi" a supporto dell'ente impositore nello svolgimento sistematico dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi comunali; e, pertanto, possa configurare un **mero appalto di servizio** richiedente una serie di attività propedeutiche a supporto del comune; o, se, diversamente, possa trattarsi di un **"affidamento in concessione"** finalizzato all'espletamento dell'attività di accertamento e riscossione in sostituzione del comune impositore.

In altre parole, se si tratta di una vera *traslatio* avente ad oggetto la potestà impositiva dell'Ente locale in favore della società aggiudicataria con tutto quello che ne consegue.

In particolare, in caso di mera attività di supporto (e non di affidamento in concessione) propedeutica e strumentale rispetto all'attività di accertamento e riscossione, non necessita quale *conditio sine qua non* l'iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni di cui all'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997. Ne deriva

(1) L'art. 53 al comma 1 dispone che " Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di

riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3)".

che, la previsione espressa di tale iscrizione nel bando di gara sarebbe, come sostenuto dal comune affidatario, da ritenersi illegittima. Infatti, è questa la tesi sostenuta dall'ente resistente il quale segnalava, peraltro, che l'appalto in oggetto non prevedeva nel Capitolato d'Oneri neanche il maneggio di denaro pubblico, essendo i conti correnti di riferimento su quali confluivano i versamenti dei contribuenti direttamente intestati al comune impositore. Con riferimento a tale specifico assunto, il comune richiamava la giurisprudenza del Consiglio di Stato (2) in occasione della quale i giudici amministrativi di secondo grado hanno precisato che la mancanza di maneggio di denaro pubblico, non solo non implica l'obbligo di iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del più volte richiamato art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997; ma, addirittura la sua espressa previsione nel bando di gara risulterebbe illegittima poiché irragionevole e sproporzionata. L'ente impositore ha evidenziato altresì *sub judice* che nel caso di specie il Capitolato d'Oneri prevedeva unicamente adempimenti strumentali e, pertanto, prodromici rispetto alla rituale attività di riscossione, finalizzata unicamente al recupero del credito tributario in favore dell'ente impositore previo utilizzo di conti correnti dedicati intestati direttamente alla tesoreria del Comune procedente. Pertanto, mancando il requisito del maneggio di pubblico denaro, l'attività oggetto della gara dovrebbe qualificarsi come mera attività di supporto alla gestione dei servizi di accertamento e riscossione.

Tuttavia, non è questo l'orientamento assunto dal TAR Campania nella pronuncia in commento; le ragioni che hanno portato i giudici amministrativi campani a propendere per "l'affidamento in concessione" sono molteplici e di indubbio rilievo, anche in considerazione del fatto che legittimano un orientamento giurisprudenziale difforme rispetto alla posizione giurisprudenziale assunta da molti giudici amministrativi sulla questione in esame.

Intanto va segnalato che a differenza di quanto previsto per le entrate statali che hanno quale unico concessionario l'Agenzia delle entrate riscossione, gli Enti locali, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 (3) hanno piena autonomia in materia di gestione delle proprie entrate potendo effettuare l'accertamento dei tributi di spettanza anche nelle forme associate previo affidamento a soggetti terzi congiuntamente o disgiuntamente alla riscossione. In tal caso, gli affidamenti devono essere effettuati nel rispetto della normativa dell'Unione europea nonché delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, oppure a società *in house* a totale capitale pubblico, mediante convenzione oppure a società a capitale misto pubblico-privato iscritte all'albo di cui all'art. 53, con procedura ad evidenza pubblica.

Con riferimento alla casistica che ci occupa, rileva preliminarmente focalizzare la differenza sostanziale che secondo la giurisprudenza di cassazione sussiste tra il cosiddetto "affidamento delle attività di

(2) Cfr. CDS, sent., n. 380 del 31 gennaio 2017. Si riporta la massima della citata sentenza: "Il requisito di cui agli artt. 52 e 53 D.Lgs. n. 446 del 1997 (e la inerente garanzia di affidabilità patrimoniale che esso sottende), in tanto si giustifica, in quanto oggetto dell'affidamento in appalto sia il maneggio del denaro di pertinenza dell'ente pubblico che contraddistingue la posizione dell'agente (o concessionario) della riscossione delle entrate".

(3) Il citato art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, nel suo testo attualmente in vigore dispone che "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'Ente locale anche nelle forme associate previste negli artt. 24, 25, 26 e 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142; b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle

procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, comma 1; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla; 4) le società di cui all'art. 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica; c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione".

riscossione in senso stretto” delle entrate tributarie ed extra tributarie riconducibili agli Enti locali e “l’affidamento delle attività di supporto alla gestione, accertamento e riscossione delle ridette entrate comunali. Tale distinzione, si concretizza in considerazione del fatto che, mentre nell’affidamento di meri servizi di supporto nonché strumentali non viene in rilievo l’attribuzione di **funzioni pubbliche** restando in capo all’Ente locale la responsabilità per tutte le attività di accertamento e riscossione in persona del funzionario responsabile dei tributi o del tributo comunale. In altre parole, l’affidamento avente ad oggetto la mera attività propedeutica e di supporto più che altro cartolare all’attività di accertamento e riscossione non implica la **traslatio** del potere impositivo dall’Ente locale alla società iscritta all’albo aggiudicatario dell’appalto. Circostanza, quest’ultima, che, diversamente, si concretizza nel momento in cui l’appalto ha ad oggetto l’affidamento inteso in senso stretto dell’attività di accertamento e/o riscossione dei tributi di spettanza locale, implicando ciò l’affidamento di un **servizio pubblico** che inevitabilmente concretizza la traslazione di responsabilità dall’ente impositore in qualità di soggetto attivo d’imposta e la società aggiudicatario del servizio stesso”.

Fatta questa doverosa precisazione tra affidamento in senso stretto e attività propedeutiche e strumentali con riferimento alla casistica specifica posta al vaglio dei Giudici amministrativi di primo grado, gli stessi hanno comunque ritenuto configurabile, nel caso de quo, un affidamento inteso in senso stretto e non una mera attività di supporto quella oggetto dell’affidamento in considerazione del fatto che il Capitolo d’Oneri, pur escludendo il maneggio di denaro da parte dell’agente della riscossione, prevedeva tuttavia adempimenti rilevanti e imprescindibili nella gestione dei tributi riconducibili alla procedura di riscossione forzata: la rendicontazione degli incassi, la gestione del contenzioso, la postalizzazione dei provvedimenti connessi alla notifica degli atti esecutivi, la notifica delle ingiunzioni di pagamento ex R.D. n. 639/1910 nonché tutta la gestione della procedura di riscossione forzata successiva alla notifica dell’ingiunzione stessa; tutto ciò, in sostituzione dell’ente impositore.

Dunque, secondo i Giudici amministrativi campani dalla disamina dei compiti specifici oggetto del Capitolo emerge chiaramente l’affidamento di attività peculiari caratterizzate dall’esercizio di **funzioni pubbliche** svolte in piena autonomia dall’agente della riscossione rispetto all’ente impositore affidatario il

quale si è limitato a fare solo i necessari controlli sull’attività svolta dall’appaltatore.

Considerazioni conclusive

Ad avviso di chi scrive, la sentenza 8 maggio 2020, n. 1693 in commento depositata dal TAR Campania è sicuramente degna di nota in considerazione dell’orientamento difforme assunto dal giudicante sulla specifica questione in esame rispetto alla giurisprudenza amministrativa prevalente.

Volendo sintetizzare la massima riconducibile al giudicante: per il TAR Campania il mancato maneggio di denaro pubblico (del comune) da parte dell’agente della riscossione non è una condizione sufficiente a pregiudicare la configurabilità di un affidamento inteso quale **servizio pubblico** che, in quanto tale, richiede l’iscrizione all’albo dei riscossori di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.

Ma, analizziamo più da vicino le ragioni che hanno giustificato la posizione assunta dei Giudici partenopei di primo grado.

In dettaglio, la circostanza che i versamenti dei contribuenti debbano essere necessariamente effettuati su conti correnti intestati al comune impositore e non alla società affidataria del servizio, non è una circostanza dirimente sufficiente a potere escludere la natura **concessoria** del rapporto. Infatti, il maneggio di denaro pubblico per quanto sia una circostanza rilevante in sede di affidamento, tuttavia, non può essere considerato una **conditio** imprescindibile per la configurabilità di un affidamento inteso necessariamente quale servizio pubblico, essendoci altre condizioni altrettanto rilevanti che possono al pari assicurarne la configurabilità.

Nella casistica posta al vaglio dei giudici amministrativi di primo grado, la società che si è aggiudicata l’appalto ha in concreto realizzato “in sostituzione del comune affidatario” tutta l’attività di accertamento nonché l’intera procedura di riscossione coattiva, partendo dalla preventiva notifica degli avvisi di accertamento, proseguendo con la notifica delle ingiunzioni fiscali ex R.D. n. 639/1910 quale titolo esecutivo, finendo con la notificazione degli atti esecutivi in senso stretto; ossia, pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi, facendo salva la possibilità di notificare in parallelo anche i provvedimenti cautelari necessari, al fine di assicurare all’ente l’esigibilità del credito tributario o patrimoniale oggetto della pretesa creditoria. Pertanto, secondo il giudicante l’appaltatore al di là del maneggio del denaro, ha realizzato nel caso di specie in concreto tutte le fasi che caratterizzano l’attività di

accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie riconducibili all'ente impositore che in quanto tali concretizzano l'affidamento di un **servizio pubblico** necessitando cioè l'iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997; pur essendo i bollettini di conto corrente intestati direttamente al comune affidatario dell'appalto.

A parere di chi scrive, può dirsi condivisibile l'orientamento assunto dai Giudici amministrativi campani nell'Ordinanza in commento.

Intanto, rileva segnalare che l'evoluzione normativa ha portato sempre di più a limitare il materiale introito del denaro da parte dei concessionari della riscossione, favorendo i versamenti diretti nelle casse comunali. Infatti, per quanto riguarda la riscossione spontanea, l'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016 (4) al fine di tutelare gli Enti locali affidatari dal pericolo di distrazione di somme da parte di soggetti privati ha previsto dal 1° ottobre 2017 il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei Comuni e degli altri Enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore; oppure, mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997; oppure, attraverso gli strumenti di pagamento elettronici messi a disposizione degli Enti locali.

Da ultimo, anche le modifiche disposte dall'art. 1, comma 788 della Legge di Bilancio 2020 (5) integrando il più volte richiamato art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 ha disposto espressamente l'obbligo da parte dei concessionari delle riscossioni di fare confluire necessariamente tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse direttamente alla tesoreria dell'Ente

locale affidatario. Per cui, anche per la riscossione coattiva come era già previsto per la riscossione volontaria i versamenti devono essere fatti confluire direttamente nella casse del comune o dell'Ente locale. Infatti, dal 1° gennaio 2020 è fatto espresso divieto per tutti i concessionari privati di maneggiare denaro pubblico e riscuotere le entrate degli enti territoriali, non solo quelli derivanti da versamenti in autoliquidazione, ma anche quelli recuperati a seguito di attività mirate quali ad esempio le attività di accertamento e riscossione coattiva. L'obbligo sopravvenuto come disposto dalla Legge di Bilancio riguarda anche gli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore del precetto; per cui, i contratti i itinere dovranno necessariamente essere adeguati alla nuova previsione normativa entro il 31 dicembre 2020.

Al di là delle novità normative sopravvenute che sembrano giustificare, come già segnalato, l'orientamento palesato dal TAR Campania ciò che rileva nella pronuncia in esame e, che sostanzialmente deroga la posizione assunta da ampia giurisprudenza amministrativa sul punto è che sono molteplici le condizioni necessarie che concretizzano un affidamento avente ad oggetto un **servizio pubblico**, differenziandolo pertanto, dalla mera attività di supporto e/o propedeutica- strumentale all'attività di accertamento e /o riscossione di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997. Il maneggio di denaro da parte del concessionario del resto non più consentito dalla normativa vigente, non è l'unica *conditio* che concretizza un affidamento in senso stretto implicando cioè la necessaria iscrizione all'albo dei concessionari di cui al più volte richiamato art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.

(4) L'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016 dispone che "In deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento delle entrate tributarie dei comuni e degli altri Enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento deve essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo periodo, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, a decorrere

dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli Enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore. I versamenti effettuati al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), numero 4), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate Riscossione, di cui all'art. 1, comma 3".

(5) Il citato art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che "All'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3)".